



CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il dottor Giuseppe Alfonso, Giudice Designato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 24.3.2001 n. 89 nel procedimento camerale iscritto al n. 157/2021 V.G.

PROMOSSO DA

██████████ nato a Maina (Mali) il ██████████ ██████████
██████████ elettivamente domiciliato a ██████████ presso
lo studio dell'Avv. Raimondo Cammalleri che lo rappresenta e difende come
da procura alle liti in atti

RICORRENTE

CONTRO

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, c.f. 80184430587, rappresentato *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania

RESISTENTE

Letto il ricorso depositato in data 19.2.2021 con cui ██████████ ha chiesto la liquidazione dell'indennità di cui all'art. 2 *bis* della legge 24.3.2001 n. 89 per l'irragionevole durata del processo svoltosi in unico grado avanti il Giudice Unico del Tribunale di Catania, avente ad oggetto il riconoscimento dello *status* politico di rifugiato;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata;

Ritenuta la propria competenza e la tempestività del ricorso;

Rilevato che il giudizio è iniziato il 25.11.2015 e si è concluso il 14.2.2020, sicché ha avuto una durata complessiva di quattro anni, due mesi e venti giorni;

Ritenuto che la ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24.3.2001 n. 89, non può ritenersi rigidamente predeterminata, ma va desunta dalla complessità del caso, dal comportamento del giudice e delle parti, da quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione (Cass. 26.4.2005 n. 8585);

Rilevato che in tema di protezione internazionale, e segnatamente nei procedimenti riguardanti il riconoscimento dello *status* di rifugiato, il Legislatore ha impresso al processo un'impronta acceleratoria per cui «*Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d'Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d'Appello*» (19, comma nove, D. Lgs. 1.9.2011 n. 150);

Considerato che il processo si è protratto oltre il limite di durata ragionevole di sei mesi fissato dalla predetta norma, quando invece ben avrebbe potuto essere definito entro i termini di legge, per cui l'eccedenza temporale ingiustificata va determinata in quattro anni (periodo così arrotondato ex art. 2 *bis*, comma 1, della legge 24.3.2001 n. 89);

Valutati l'oggetto della causa, il comportamento delle parti e del giudice durante il processo, nonché quello degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;

Ritenuto che sulla base degli interessi coinvolti nel processo e dell'esito finale, avuto riguardo ai criteri fissati dall'art. 2 *bis* della legge 24.3.2001 n. 89 come sostituito dall'art. 55, comma 1, del D.L. 22.6.2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012 n. 134, in mancanza di allegazioni specifiche ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, appare congruo ed equo liquidare ai sensi dell'art. 2056 cod. civ. la somma di € 800,00 in ragione di ogni anno di ritardo e, quindi, complessivamente in € 3.200,00;

Ritenuto, infine, che vanno riconosciute al ricorrente le spese ed i compensi del procedimento che, sulla base della tabella 8 allegata al D.M. 10.3.2014 n. 55 per i procedimenti monitori (Cass. 31.7.2020 n. 16512), si quantificano in complessivi € 477,00, di cui € 27,00 per spese vive (marca iscrizione a ruolo), oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

Visto l'art. 3 della legge 24.3.2001 n. 89, come sostituito dall'art. 55, comma 1, del D.L. 22.6.2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012 n. 134

INGIUNGE

al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, il pagamento senza dilazione in favore di [REDACTED] a titolo di equa riparazione per il superamento di durata ragionevole del giudizio di cui in premessa, della complessiva somma di € 3.200,00, nonché delle spese e dei compensi del presente procedimento che si liquidano in complessivi € 477,00, di cui € 27,00 per spese vive, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Raimondo Cammalleri che si è dichiarato antistatario, ed autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione.

Così deciso in Catania, 27 settembre 2021

IL GIUDICE DESIGNATO

Giuseppe Alfonso